



# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

## INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Relazioni sindacali
Art. 3	Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie
Art. 4	Criteri di utilizzazione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art.17, comma 2, lettera a, del CCNL di comparto del 01.04.1999
Art. 5	Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o all'attribuzione di particolari responsabilità
Art. 6	Criteri per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di cui all'art.5, comma 2 del CCNL di comparto del 31.03.1999 e all'art.9 del CCNL di comparto dell'11.04.2008
Art. 7	Retribuzione di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità e di Posizione Organizzative
Art. 8	Modalità di stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi ed eventualità in caso di mancato accordo
Art. 9	Vincoli e interpretazione autentica
Art.10	Disposizioni finali
	Allegato A

## **ART.1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente CCDI si applica a tutto il personale dipendente non dirigenziale della CCIAA di Latina, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, compreso il personale comandato o distaccato e con contratto di formazione lavoro.

Il presente CCDI disciplina il periodo 2013 – 2016 e i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione; lo stesso conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, fatte salve le diverse disposizioni di cui agli accordi contrattuali collettivi decentrati integrativi a carattere annuale in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate e disponibili per le politiche di sviluppo del personale.

In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto o in caso di rilevanti novità normative riguardanti le materie oggetto del presente CCDI, le parti si impegnano a riaprire il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

## **ART.2**

### **Relazioni sindacali**

Al di fuori dell'ambito delle materie espressamente riservate alla contrattazione collettiva a livello decentrato, le relazioni sindacali si realizzano mediante le seguenti forme:

- informazione preventiva e/o successiva in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
- consultazione per le ipotesi contrattualmente previste;
- esame congiunto per le ipotesi contrattualmente previste.

L'Amministrazione garantisce la convocazione, contenente il relativo ordine del giorno, della delegazione trattante per le materie oggetto di contrattazione decentrata almeno cinque giorni prima, sia che la stessa venga richiesta dalle rappresentanze sindacali sia che venga convocata direttamente dall'Ente Camerale. Per motivi di particolare urgenza il termine indicato può essere ridotto a giorni tre.

Le riunioni del tavolo della delegazione trattante si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio.

## **ART.3**

### **Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie**

La Camera di Commercio di Latina promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzazione del vigente Sistema di valutazione e misurazione della performance,

secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performances attraverso l'attribuzione di incentivi economici e di carriera.

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi del combinato disposto degli art.17 del CCNL di comparto del 01.04.1999, artt. 10, 33 e 36 comma 2, del CCNL di comparto del 22.01.2004 e art.7, comma 1, del CCNL di comparto del 09.05.2006.

In particolare, le risorse di parte stabile (quota A) del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono destinate: 1) al finanziamento del Fondo per le progressioni economiche orizzontali; 2) al finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative; 3) al finanziamento della quota relativa alle indennità di comparto e delle indennità annuali attribuite contrattualmente ai dipendenti inquadrati nell'ex 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> q.f ; 4) al finanziamento della quota relativa alle Indennità di maneggio valori (art.36 del CCNL del 14.09.2000). Qualora in sede di costituzione del Fondo annuale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, risultino delle somme non utilizzate, in sede di destinazione, sul totale complessivo dell'importo costituente le risorse stabili di quota A, le stesse potranno essere destinate per incrementare le risorse variabili (quota B) complessivamente disponibili ed utilizzate al fine della corresponsione dei compensi incentivanti la produttività (organizzativa e individuale).

Le risorse di parte variabile (quota B) del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e normative intervenute ed i vincoli del bilancio camerale, sono destinate ad essere utilizzate per le finalità previste dall'art.17 del CCNL di comparto del 01.04.1999 e s.m.i. (con l'eccezione degli istituti contrattuali aventi carattere di certezza e stabilità richiamati al comma precedente).

La quota prevalente delle risorse variabili è destinata a remunerare la produttività individuale derivante dalle risultanze della performance individuale e organizzativa così come evidenziate nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Le ulteriori risorse disponibili non collegate alla remunerazione della performance individuale ed organizzativa, sotto forma di produttività, saranno destinate all'erogazione dei seguenti istituti:

- Indennità per attività che comportano specifiche responsabilità (art.7, comma 1, del CCNL del 09.05.2006);
- Istituti di cui all'art.17, comma 2, lettera g, del CCNL del 01.04.99 – Concorsi a premio, Compensi operazioni censuarie Istat;

Resta confermata la disciplina dell'art.17 del CCNL del 01.04.1999 sulla conservazione e riutilizzo delle sole risorse di parte stabile non utilizzate o non attribuite, con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio, che sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, compatibilmente con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di utilizzazione delle risorse decentrate.

## **ART.4**

### **Criteria di utilizzazione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art.17, comma 2, lettera a, del CCNL del 01.04.1999**

Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente camerale sono orientate alla selettività e alla meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo ed erogazione in maniera indifferenziata.

I compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono corrisposti ai dipendenti interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione.

I criteri per l'attribuzione e l'erogazione dei compensi destinati a remunerare la performance individuale e organizzativa sono quelli espressamente individuati e definiti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance in coerenza con gli obiettivi, strategici, organizzativi e individuali di cui al Ciclo della performance annuale dell'Ente Camerale.

Tutti i compensi complessivamente derivanti dall'attribuzione dei trattamenti economici accessori, di cui sopra, saranno erogati al personale dipendente solo al termine degli adempimenti normativi inerenti la verifica dei risultati del Piano della Performance dell'Ente Camerale dell'anno di riferimento.

## **ART.5**

### **Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o all'attribuzione di particolari responsabilità**

Nel presente articolo sono disciplinati gli istituti oggetto di trattamento economico accessorio di cui alle disposizioni contrattuali di seguito richiamate:

1) Attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità, di cui all'art.7, comma 1, del CCNL del 09.05.2006;

le parti convengono di attribuire le indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie di seguito indicate

1. responsabilità assegnate con ordine di servizio del dirigente d'Area e, confermate con apposita nota di segnalazione in sede di erogazione ed inerenti: la gestione diretta di uffici e servizi, le responsabilità procedimentali, altre ulteriori e specifiche responsabilità gestionali, riferite alle categorie giuridiche D1 e D3:

Importi attribuiti:

- Dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D3: € 2.500,00 annui;
  - Dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D1: € 2.400,00 annui;
2. incarichi specifici attribuiti, con ordine di servizio del dirigente d'Area e confermati con apposita nota di segnalazione in sede di erogazione a dipendenti appartenenti alla categoria C per lo svolgimento delle sole attività di seguito elencate;
- cassiere;
  - responsabilità per attività curate in diretto collegamento con l'organo amministrativo di vertice;
  - poteri sostitutivi, su delega apposita, di firma di atti sanzionatori a rilevanza giuridica esterna;
  - rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale presso Commissione Tributaria su delega apposita;
  - pubblico ufficiale per le attività inerenti la regolarità delle manifestazioni – concorsi a premio – nel settore della tutela della fede pubblica.

Importi attribuiti:

- per l'incarico di cassiere € 1.800,00 annui, altri dipendenti € 1.500,00 annui.

L'indennità per specifiche responsabilità è erogata annualmente in unica soluzione.

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle Posizione Organizzative o delle Alte Professionalità, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art.71, comma 1, del D. L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008.

In applicazione del D. Lgs. n. 151/2001 l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di congedo per maternità e/o paternità.

Le nuove modalità di attribuzione delle indennità di responsabilità si attueranno con decorrenza 1° giugno 2015.

#### 2) Attività ex art.36 del CCNL di comparto del 14.09.2000 – Indennità di maneggio valori.

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera pari ad € 1,55 per le effettive giornate di presenza in servizio in cui abbia svolto la reale attività di maneggio di valori di cassa.

La suddetta indennità verrà erogata in un'unica soluzione.

#### 3) Incentivi al personale per Concorsi a premi (ex. art. 43 della L. n. 449 del 27.12.1997)

Si rinvia alla disciplina adottata dall'Ente con il provvedimento di Giunta Camerale n.172, del 15 novembre 2004.

#### 4) Compensi al personale dipendente per le attività connesse allo svolgimento delle operazioni censuarie dell'ISTAT (censimento della popolazione, censimento delle Istituzioni non profit, ecc.ecc).

I compensi erogati dall'ISTAT, al netto di quanto già corrisposto a titolo di lavoro straordinario al personale dipendente direttamente impegnato nelle attività censuarie in qualità di coordinatore e rilevatore, dedotte ulteriormente le spese sostenute dall'Ente a titolo di costi di funzionamento e similari, saranno attribuite dal Segretario Generale al personale impegnato nelle suddette attività, in sede di erogazione del trattamento economico accessorio di produttività secondo le risultanze dell'attività svolta a titolo di operazioni censuarie.

I singoli accordi annuali collettivi decentrati integrativi destinano gli importi per il finanziamento annuo dei singoli istituti di cui ai numeri 1, 2 del presente articolo.

## **ART.6**

### **Criteri per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di cui all'art.5, comma 2 del CCNL di comparto del 31.03.1999 e all'art.9 del CCNL di comparto del 11.04.2008**

La progressione economica orizzontale all'interno delle singole categorie è attuata dall'Ente Camerale al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane. Nel limite delle risorse annualmente destinate a detto istituto, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, la progressione si realizza mediante l'acquisizione individuale di posizioni economiche più elevate, nell'ambito della categoria di appartenenza, a seguito di apposita selezione meritocratica, coerente con le finalità del Sistema di misurazione e di valutazione della performance. La disciplina di legge e contrattuale dispone che tali progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo ad una quota complessiva, limitata, dei dipendenti aventi potenzialmente diritto in totale, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal citato Sistema di misurazione e di valutazione della performance unitamente alle risultanze delle relative schede di valutazione individuale. L'attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente avverrà nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, con le seguenti modalità:

Requisiti minimi richiesti

a) Permanenza nella posizione economica orizzontale in godimento pari ad almeno due anni al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione, ai sensi dell'art.9, comma 1, del CCNL di comparto dell'11 aprile 2008

b) Valutazione riportata in ciascuno dei due anni antecedenti a quello di potenziale attribuzione della progressione economica orizzontale (così come ottenuta ai sensi di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di gestione della performance), non inferiore a:

80 p. per la categoria giuridica D3

77 p. per la categoria giuridica D1

74 p. per la categoria giuridica C

71 p. per la categoria giuridica B3

68 p. per la categoria giuridica B1

64 p. per la categoria giuridica A

Decorrenza di attribuzione: dal 1° luglio dell'anno di riferimento, già a decorrere dall'anno 2015.

#### **ART.7**

##### **Retribuzione di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità e di Posizioni Organizzative**

Per quel che concerne la retribuzione di risultato del personale titolare di incarichi di Alta Professionalità e di Posizioni Organizzative (istituite dal Segretario Generale sulla base di criteri generali istitutivi, di pesature e di criteri di remunerazione definiti con la dirigenza, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo contrattualmente previsto) la stessa sarà erogata in applicazione delle modalità previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance; con riguardo, altresì, ai compensi professionali erogati al responsabile dell'Avvocatura interna titolare di Alta Professionalità, all'atto dell'attribuzione della retribuzione di risultato dovrà essere applicata sulla suddetta una riduzione percentuale (fino alla concorrenza della retribuzione stessa) corrispondente al 40% dell'ammontare complessivo del compenso professionale relativo all'Avvocatura (determinato nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente) percepito nel medesimo anno di riferimento.

#### **ART.8**

##### **Modalità di stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi ed eventualità in caso di mancato accordo**

I tempi e le procedure di stipulazione dei CCDI sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

I CCDI si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di contrattazione, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, eccezion fatta per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che vengono definite annualmente.

Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento del servizio pubblico, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un CCDI, la Camera di Commercio di Latina potrà provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, come previsto dal comma 3 ter dell'art.40 del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art.54 del D. Lgs n. 150/2009).

Anche agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo e compatibilità economico finanziaria previste dall'art.40 bis del citato D. Lgs. n. 165/2001.

## **ART.9**

### **Vincoli e interpretazione autentica**

Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata dei CCDI in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL di comparto o disciplinanti materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge o dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 gg. per definirne il significato. L'eventuale accordo in sede di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del CCDI.

## **ART.10**

### **Disposizioni finali**

Il presente CCDI verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione e all'ARAN e al CNEL corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria redatte sul modello di quelle all'uopo elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Lo stesso CCDI sarà pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, e corredato dalle citate relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria entrambe certificate dagli organi di controllo.

Le parti si impegnano a rivedere le materie oggetto di accordo del presente contratto alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative o di novità introdotte da futuri CCNL di comparto, fermo restando in ogni caso gli obblighi di adeguamento a nuove norme di legge che dovessero successivamente intervenire.



## UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2015

Le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale dipendente non dirigenziale, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015, di cui al bilancio preventivo 2015, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n.13, del 22 dicembre 2014, saranno utilizzate per le finalità di seguito indicate, nel pieno rispetto della disciplina stabilita dalle seguenti disposizioni: art.17 del CCNL di comparto del 1° aprile 1999; artt. 10, 33 e 36 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004; art.7 del CCNL di comparto del 9 maggio 2006.

**Risorse di parte stabile (quota A)**

<u>Art.17, comma 2, lettera b) del CCNL di comparto del 01/04/1999</u>	
Fondo per la corresponsione delle progressioni economiche orizzontali di categoria	€ 160.000,00
<u>Art.17, comma 2, lettera c) del CCNL di comparto del 01/04/1999</u>	
Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato alle Alte Professionalità e alle Posizioni Organizzative	€ 119.578,75
<u>Art.33, comma 4, lettera b) del CCNL di comparto del 22/01/ 2004</u>	
Importo per corrispondere le quote relative all'indennità di comparto	€ 31.272,44
<u>Art.8 del CCNL di comparto del 09/05/2006</u>	
Importo per corrispondere l'indennità ex art.4, comma 3 del CCNL di comparto del 16 luglio 1996 al personale delle categorie A e B1	€ 554,80
<u>Art.17, comma 2 , lettera d) del CCNL di comparto del 01/04/1999</u>	
Importo per il pagamento dell'indennità di maneggio valori	Da definire

### Risorse di parte variabile (quota B)

<u>Art.7, comma 1, del CCNL di comparto del 09/05/2006</u>  Importo per compensare lo svolgimento di compiti comportanti particolari responsabilità da parte del personale delle categorie D e C Art.17, comma 2 , lettera a) del CCNL di comparto del 01/04/1999	€ 42.600,00
<u>Art.17, comma 2, lettera a) del CCNL di comparto del 01/04/1999</u>  Importo per corrispondere compensi diretti ad incentivare la produttività, di cui:  a) compensi per la produttività collegati alla performance organizzativa  b) compensi per la produttività collegati alla performance individuale	Da definire
<u>Art.17, comma 2, lettera g) del CCNL di comparto del 01/04/1999</u>  Concorsi a premio  Compensi per avvocatura interna	Da definire  Da definire